

n. 1 rev. 01 P-GO

Pagina 1 di 4

Disposizione tecnica di funzionamento n. 1 rev. 01 P-GO

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie d'origine, positivamente verificato dalla Direzione Mercati dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in data 22 dicembre 2011, come successivamente modificato ed integrato)

Titolo	Comunicazioni relative alla procedura di ammissione/esclusione dalla P-GO
Riferimenti normativi	Articolo 12, comma 12.1, Articolo 14, commi 14.1 e 14.3 e Articolo 21, comma 21.1 del Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie d'origine.

Pubblicata in data 9 settembre 2013





n. 1 rev. 01 P-GO

Premessa

L'articolo 12, comma 12.1, prevede che il soggetto che intende partecipare alla P-GO presenta al GME una "Domanda di ammissione alla P-GO", redatta secondo l'apposito modello allegato (Allegato A) al Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie d'origine (nel seguito: Regolamento) e corredata della documentazione di cui all'articolo 13 del medesimo Regolamento, nonché un "Contratto di adesione alla P-GO", redatto secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato B).

L'articolo 14, comma 14.1 prevede che il GME, entro 15 giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda di ammissione, verificato il possesso dei requisiti e la regolarità della documentazione presentata ai fini dell'ammissione alla P-GO, comunica, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, l'ammissione ovvero il rigetto della domanda.

L'articolo 14, comma 14.3 prevede che il GME, qualora la documentazione presentata ai fini dell'ammissione alla P-GO sia irregolare o incompleta, comunica al soggetto interessato, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti.

L'articolo 21, comma 21.1 prevede che gli operatori, ai fini dell'esclusione dalla P-GO, inoltrano al GME, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, specifica richiesta scritta indicando nella medesima la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta, nonché i sistemi (M-GO e/o PB-GO) dai quali si richiede l'esclusione.

1. Termini e modalità di invio delle comunicazioni da parte del GME

Il GME comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC:

- l'avvenuta ammissione dell'operatore alla P-GO, ovvero il rigetto della domanda di ammissione alla P-GO, entro 15 giorni di calendario dalla data di ricezione della medesima (articolo 14, comma 14.1);
- in ipotesi di documentazione irregolare o incompleta, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti (articolo 14, comma 14.3).



n. 1 rev. 01 P-GO

Pagina 3 di 4

2. Termini e modalità di invio delle comunicazioni da parte del soggetto richiedente l'ammissione/esclusione alla/dalla P-GO

Il soggetto richiedente l'ammissione alla P-GO presenta al GME ovvero invia al medesimo mediante posta ordinaria o corriere o PEC:

- la domanda di ammissione alla P-GO, redatta secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato A), sottoscritta in originale dalla persona fisica (nel caso in cui il soggetto richiedente l'ammissione sia una persona fisica) ovvero dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei necessari poteri (nel caso in cui il soggetto richiedente l'ammissione sia una persona giuridica) - Articolo 12, comma 12.1, lettera a).

Nella domanda di ammissione, il soggetto richiedente deve indicare ai sensi dell'Articolo 12, comma 12.2 del Regolamento, se intende partecipare al M-GO o alla PB-GO ovvero ad entrambi i sistemi componenti la P-GO -;

(Attenzione: per richiedere esclusivamente l'ammissione al M-GO, nel compilare la domanda di ammissione è necessario apporre un tick (V) sul quadratino che precede la dicitura "M-GO" a pag. 3 della medesima; per richiedere esclusivamente l'ammissione alla PB-GO, nel compilare la domanda di ammissione è necessario apporre un tick (V) sul quadratino che precede la dicitura "PB-GO" a pag. 3 della medesima; per richiedere l'ammissione sia al "M-GO" che alla "PB-GO" deve selezionare entrambi i quadratini precedenti le singole diciture).

- nel caso in cui il soggetto richiedente l'ammissione alla P-GO sia una persona giuridica, la dichiarazione attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettuerà una valutazione di equivalenza sostanziale Articolo 13;
- Regolamento (Allegato B), siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce, in originale, dalla persona fisica (nel caso in cui il soggetto richiedente l'ammissione sia una persona fisica) ovvero dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei necessari poteri (nel caso in cui il soggetto richiedente l'ammissione sia una persona giuridica) Articolo 12, comma 12.1, lettera b);



n. 1 rev. 01 P-GO

Pagina 4 di 4

L'operatore richiedente l'esclusione dalla P-GO invia al GME mediante posta ordinaria o corriere o PEC:

- la richiesta di esclusione dalla P-GO sottoscritta in originale dalla persona fisica (nel caso in cui l'operatore richiedente l'esclusione sia una persona fisica) ovvero dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei necessari poteri (nel caso in cui l'operatore richiedente l'esclusione sia una persona giuridica) - Articolo 21, comma 21.1.